

R.G. n. 1823/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. **1823/2021**

tra

[REDACTED]

RICORRENTE

e

HERA S.P.A.

RESISTENTE

Oggi **28 marzo 2023**, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. PICCININI ALBERTO per parte ricorrente ([REDACTED]) presente di persona.

Nonché, per parte resistente HERA S.P.A., l'avv. GIAMPAOLO MARIACHIARA.

I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa

Il Giudice

all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.

il giudice

Leonardo Pucci

n. R.G. 1823/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. **1823/2021** promossa da:

~~_____~~
Rappresentata e difesa dall'Avv. PICCININI ALBERTO

PARTE RICORRENTE

contro

HERA S.P.A. (cf/PI: 04245520376)

Rappresentata e difesa dall'Avv. GIAMPAOLO MARIACHIARA

PARTE RESISTENTE

Avente ad oggetto: Sanzione disciplinare conservativa

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Parte ricorrente, dipendente della società resistente inquadrata al livello VI del CCNL di settore, riferisce di essere stata sottoposta a procedimento disciplinare, definito con l'irrogazione di una sanzione conservativa (multa pari ad un'ora retribuzione).

Sostiene, in particolare, che: il provvedimento sarebbe illegittimo, in quanto la contestazione sarebbe generica; i fatti non sarebbero a lei addebitabili; in ogni modo, non sarebbero proporzionati.

Parte resistente si costituiva, rilevando la correttezza dell'iter procedimentale, l'attribuibilità delle condotte alla ricorrente e la fondatezza della sanzione.

II) In data 24 marzo 2021 la ricorrente riceveva raccomandata del 16 marzo, con la quale la parte datoriale le contestava di aver *«inserito in rassegna stampa aziendale quotidiana un articolo del Corriere di Bologna intitolato “Corsa a sindaco modello Guazzaloca – un sondaggio sul candidato Galletti”*. *L'inserimento di tale articolo risulta palesemente in contrasto rispetto ai criteri previsti dalla prassi aziendale consolidata e ben conosciuta da tutti i colleghi del servizio Rapporti con i Media ed Editoria, coinvolti a turno nell'elaborazione della suddetta rassegna stampa. Ne consegue che lei non abbia posto la necessaria attenzione per poter effettuare una corretta valutazione che, in considerazione dei contenuti espressi nell'articolo, doveva essere tassativamente mirata ed attenta e con l'indispensabile segnalazione e coinvolgimento della sua Responsabile e/o Direttore. Pertanto, ha proceduto, a loro insaputa, con la pubblicazione di tale articolo in rassegna stampa rendendolo così impropriamente disponibile alla lettura di tutti i dipendenti del Gruppo Hera, attraverso la intranet, e di tutti i destinatari esterni presenti nella mailing list di distribuzione della suddetta rassegna»* (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente).

In sede di costituzione, poi, parte resistente specificava che l'articolo inserito nella rassegna stampa conteneva degli errori fattuali, che la ricorrente avrebbe dovuto riconoscere e, per questo, come tutti gli articoli, riferibili alla resistente, contenenti errori, avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione condivisa con i superiori responsabili.

III) Nel merito, dunque, la materialità della condotta si compone: dell'inserimento da parte della ricorrente, di uno specifico articolo in rassegna stampa (condotta pacifica e non contestata); della mancata condivisione di

detto inserimento con i superiori (condotta pacifica e non contestata); della doverosità della condivisione.

Su quest'ultimo aspetto si incentrano le doglianze della ricorrente, la quale ritiene che la contestazione, facendo riferimento ad una «prassi aziendale consolidata», sia viziata di genericità.

In effetti, in assenza delle puntualizzazioni della parte resistente in sede di costituzione giudiziale, dalla contestazione non è dato comprendere per quale ragione quel determinato articolo avrebbe meritato un'attenzione particolare.

Come anticipato, l'articolo conterrebbe delle indicazioni errate rispetto ad una nomina in scadenza del Presidente.

Sul punto, secondo la responsabile del servizio, le direttive specifiche da lei impartite agli addetti (tra cui la ricorrente) sarebbero *«di dare particolare attenzione a quello che riguarda Hera ed i vertici aziendali e cercare di selezionare tra gli altri articoli quelli che possono essere di interesse per l'azienda»* (cfr., teste ~~_____~~ - ud. 13.7.2022), circostanza confermata da altri testimoni escussi in corso di giudizio (cfr., teste ~~_____~~ - ud. 13.7.2022: *«La materia è varia e delicata e ci basiamo su esperienza e confronto. Se non rileviamo particolari criticità ci muoviamo in autonomia., altrimenti io chiedo a chi è più esperto di me. Pei i casi particolari chiediamo alla _____ e al _____»*).

IV) Da quanto ricostruito non possono esserci dubbi circa la genericità della contestazione, dal momento che non viene in alcun modo evidenziato e puntualizzato il motivo per il quale quel determinato articolo dovesse essere condiviso.

La genericità emerge immediata anche valutando il tenore delle difese della ricorrente (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente), nelle quali la dipendente ripercorre l'iter della giornata, con le difficoltà tecniche dei sistemi Telpress, ma non riesce a prendere alcuna posizione circa il nucleo centrale della contestazione, in altre parole, la violazione di una prassi aziendale (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 18/04/2018, n. 9590: *«La previa contestazione dell'addebito, necessaria nei*

licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. ; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto specifica la contestazione con cui era stato addebitato al lavoratore di aver svolto attività extralavorativa in pendenza di malattia anche sul rilievo che le giustificazioni rese nell'immediatezza dallo stesso erano state puntuali e finalizzate a privare di rilevanza disciplinare la condotta)»).

V) Peraltro, sempre solo con la memoria di costituzione parte resistente afferma che «Quello che possiamo definire il "senso della gravità dell'errore commesso" risiede nel fatto che il giornale riportava una notizia fuorviante, ossia che il Presidente storico della Multiutility era in scadenza, e che il Senatore Galletti era pronto a "scalzarlo". Rilanciare questo articolo nella rassegna stampa interna ha significato dunque dare visibilità alla notizia errata di fronte a tutto il Gruppo Hera - azionisti compresi - e, soprattutto, attraverso questa pubblicazione, implicitamente avallare e confermare tale tesi di fronte a tutti i dipendenti che invece sapevano dell'avvenuta riconferma».

Dunque, viene evidenziato un parallelo discutibile sul fatto che mettere in rassegna stampa aziendale un articolo equivale a confermarne e avallarne il contenuto, circostanza che, allora, dovrebbe portare al non inserimento non solo degli articoli che contengono un errore, ma anche di tutti quelli che hanno una posizione critica nei confronti della società o dei suoi vertici.

Se, invece, come emerge dalle stesse allegazioni della resistente e dall'istruttoria svolta, il punto non è l'inserimento o meno degli articoli, quanto

piuttosto la condivisione con i superiori di quei testi più delicati, si entra nella sfera delle valutazioni discrezionali del singolo addetto, nel senso che o si emana una direttiva per la quale tutti gli articoli che parlano dei vertici devono essere attenzionati ai superiori, ovvero si deve accettare l'evenienza che per un addetto, la presenza di un errore (oltretutto, come nel caso di specie, evidentemente grossolano e riconoscibile) non determini di per sé una criticità, essendo anzi opportuna la sua diffusione per prendere le eventuali contromisure aziendali.

Ma si tratta di mere speculazioni ipotetiche, in quanto, come visto, la contestazione non fa alcun riferimento nello specifico alle ragioni per le quali la condotta della ricorrente sarebbe stata in concreto negligente e, quindi, la sanzione deve essere annullata, con conseguente condanna della parte datoriale alla restituzione di quanto trattenuto in esecuzione del provvedimento disciplinare.

VI) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,

- 1)** accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la sanzione irrogata alla ricorrente di una multa pari alla retribuzione di un'ora;
- 2)** condanna parte resistente alla restituzione dell'importo trattenuto, maggiorato degli accessori fino al saldo effettivo;
- 3)** condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 650,00, oltre spese forfetarie, IVA e CAP.

Bologna il 28/03/2023

Il Giudice
Leonardo Pucci